

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4203

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1999

—————

Norme per le elezioni primarie di collegio

—————

ONOREVOLI SENATORI. — In seguito a numerose ulteriori consultazioni, e grazie al contributo avuto dal gruppo di lavoro facente capo all'ingegner Rodolfo Roselli, presento una nuova ipotesi di regolamentazione delle elezioni primarie, totalmente istituzionalizzata. L'introduzione di un sistema di elezioni primarie in Italia è particolarmente importante per completare la riforma elettorale in senso maggioritario. L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di conferire ai cittadini la possibilità di partecipare direttamente alla vita democratica del paese, eleggendo i propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin dall'individuazione delle candidature alle elezioni vere e proprie. Ulteriore obiettivo della legge è di dettare i principi generali delle elezioni primarie per tutte le tipologie di consultazione, allo scopo di costituire un metodo generale di individuazione delle candidature, fermo restando l'introduzione di dettagli legislativi a livello locale per soddisfare particolari esigenze. La scelta di considerare ammessi alla votazione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali è motivata dalla volontà di semplificare ogni adempimento e di rispettare i principi del diritto di tutti a poter esprimere la volontà politica, senza vincoli diretti o indiretti del diritto di essere informati e della segretezza del voto, in accordo con i dettami della Carta costituzionale. Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato, il disegno di legge subordina la possibilità di partecipare alle elezioni primarie al versamento di una somma destinata alla copertura sia della spesa a carico dell'amministrazione, sia per un contributo ai candidati. Per evitare distorsioni del voto, alle primarie si prevede che la votazione avvenga in un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto ad un solo voto.

Tale sistema lascerebbe la possibilità di utilizzare il proprio voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influenzando sulla scelta di un candidato che si ritiene più facilmente battibile da parte di quello effettivamente preferito. Riteniamo tuttavia che l'introduzione di una quota del 10 per cento del totale dei candidati in lista, lasciata alla scelta diretta finale, anche in sede di elezioni generali, alle forze politiche possa ridurre la portata dell'eventuale effetto distorsivo. Il meccanismo prospettato nel presente disegno di legge è «aperto», sia perché ciascun elettore può presentare la propria candidatura così come possono presentare candidati le forze politiche, che hanno peraltro la possibilità di individuare attraverso le primarie tutti o soltanto una parte dei propri candidati, sia perché la partecipazione è di tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun genere, su tutti i collegi elettorali. L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali necessarie per la costituzione dei seggi elettorali per collegio. L'articolo 2 prevede l'obbligo per le forze politiche di definire con il sistema delle elezioni primarie aperte il 90 per cento dei propri candidati, riservandosi una scelta autonoma per il restante 10 per cento, e regola le rinunce. L'articolo 3 stabilisce che le votazioni debbano svolgersi in un solo giorno e che ogni elettore possa votare una sola volta solo nel collegio di appartenenza. L'articolo 4 prevede che le presentazioni delle candidature alle primarie debba essere sostenuta da un numero di firme di elettori della circoscrizione, stabilito tenendo conto degli aventi diritto al voto in ciascuna di esse. L'articolo 5 prevede un regolamento di attuazione che dovrà essere emanato dal Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezioni primarie)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, indice le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase elettorale, da svolgersi trenta giorni prima della votazione per le elezioni generali in ciascuno dei collegi previsti.

2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per collegio e ubicati negli stessi luoghi ove avverranno le elezioni generali. In ogni seggio è presente personale fornito dalla Pubblica amministrazione e personale fornito dai movimenti politici e dai partiti. Quest'ultimo non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Candidature)

1. La coalizione, il movimento politico o il partito che svolge le elezioni primarie deve scegliere con questo sistema il 90 per cento dei propri candidati mentre solo il 10 per cento potrà essere scelto direttamente dagli organi interni competenti. Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie classificatisi per numero di voti, nei primi posti corrispondenti al 90 per cento delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. In caso di rinuncia, subentrano nell'ordine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di scelte.

Art. 3.

(Elettori alle elezioni primarie)

1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate in uno stesso giorno per tutti i

collegi nei quali sono indette le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta, nel solo collegio d'appartenenza ed esprimendo un'unica preferenza.

Art. 4.

*(Presentazione delle
candidature alle primarie)*

1. Ogni elettore può presentare la propria candidatura per le elezioni primarie in non più di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale.

2. Per candidarsi è necessario che ogni cittadino che abbia i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme vigenti:

a) abbia presentato un numero di firme a sostegno della sua candidatura raccolte presso cittadini elettori del collegio pari ad almeno il 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelle necessarie per presentare la candidatura a norma di legge vigente;

b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a presentarsi nella coalizione prescelta, pena la decadenza della candidatura;

c) alleghi una dichiarazione di approvazione della sua candidatura firmata dal rappresentante legale del partito o movimento, così definito nel registro delle associazioni presso le corti d'appello. Nel caso di candidatura indipendente deve essere allegata una dichiarazione personale della propria volontà di presentarsi come candidato alle elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e controfirmata da cinque testimoni;

d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a non ritirare la propria candidatura qualora abbia vinto le primarie;

e) effettui un versamento di quota d'iscrizione di lire duecentomila, che saran-

no restituite solo in caso di inammissibilità della candidatura.

3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie fissata con decreto del Ministro dell'interno al Comitato elettorale di garanzia, costituito presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, che entro i trenta giorni successivi pubblicherà la lista dei candidati giudicati ammissibili. In mancanza di pubblicazione o di comunicazione specifica di ricezione o di inammissibilità diretta al candidato entro il medesimo termine, il candidato deve intendersi tacitamente ammesso.

4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di non meno di due candidati.

5. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna elezione.

Art. 5.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinando in particolare:

a) la definizione delle responsabilità del Comitato elettorale di garanzia;

b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori in relazione alle dimensioni del collegio e al numero prevedibile dei partecipanti alla consultazione;

c) i termini e le modalità per i vari adempimenti, nonché la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati scelti proporzionalmente ai voti raccolti, detratte le somme di competenza dell'Amministrazione statale per la copertura delle spese relative al personale, alle strutture e ai servizi forniti.

